



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 50

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie e/o bicchieri di vetro.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto del Comune di Lercara Friddi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 16 maggio 2020, nonché le ulteriori disposizioni di cui al DPCM del 17 maggio 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, nonché le note interpretative delle Ordinanze;

Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;

Vista la propria Ordinanza Sindacale n.49 del 29.05.2020 con la quale è stata disposta l'apertura al pubblico, al servizio di asporto nonché al servizio a domicilio di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, bar e pub, consentendo, tra l'altro, di consumare i prodotti all'interno dei locali, nelle fasce orarie 07:00/14:00 e 16:00/01:00;

Rilevato che il prolungamento dell'orario di apertura nella fascia serale delle attività di cui sopra, potrebbe favorire un eccessivo consumo di bevande in vetro o lattine, talvolta abbandonati o dispersi nell'ambiente, con grave pregiudizio per il decoro urbano;

Atteso che l'abbandono indiscriminato di contenitori, specie quelli di vetro, può comportare un rischio per l'incolumità pubblica, oltre a vanificare gli sforzi fatti dagli operatori addetti alla pulizia di strade ed aree pubbliche per renderle pulite e vivibili;

Visto l'art.54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Vista la legge n.125 del 24.07.2008;

Visto il D.L. n.14 del 20.02.2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle città"

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano

1. Il divieto, in tutto il territorio comunale, della vendita per asporto e di somministrazione di alcolici e di qualsiasi altro tipo di bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro;
2. Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. E' consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale

- con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
4. E' fatto obbligo ai pubblici esercizi di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri e bottiglie in plastica a tutela del decoro urbano.

AVVERTE

Che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €.500,00, con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art.16 della legge n.689/1981, del pagamento della somma in misura ridotta.

Che, se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata o determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, per opera dei titolari degli esercizi pubblici, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni.

DISPONE

1. La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
2. Il Comando di Polizia Municipale resta incaricato di vigilare sulla corretta osservanza della stessa;
3. Copia della presente ordinanza sia consegnata ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;
4. Copia della presente sarà trasmessa a mezzo pec a:
 - Prefettura di Palermo;
 - ASP6 di Palermo;
 - Distretto 38 di Lercara Friddi;
 - Comando Stazione Carabinieri di Lercara Friddi;
 - Distaccamento di Polizia Stradale di Lercara Friddi
 - Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 05/06/2020

Il Sindaco
D. Marino

